

CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali regolano i rapporti tra BG (Suisse) Private Bank SA (di seguito la "Banca") e i propri Clienti² (di seguito il o i "Cliente/i"). Restano riservate le convenzioni particolari.

1. SITUAZIONE DELLA BANCA

1.1. Autorizzazione della Banca

La Banca è un istituto bancario ai sensi della Legge svizzera sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e come tale è sottoposto alla sorveglianza della FINMA, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Essa non è autorizzata da autorità prudenziali di altri paesi, in particolare del paese di residenza della Clientela estera, eccezion fatta per eventuali licenze transfrontaliere.

Accettando di entrare in relazione con la Banca, il Cliente domiciliato all'estero prende atto che tutti i rapporti giuridici sono regolati ed interpretati in conformità al diritto svizzero, escluse le previsioni in materia di diritto internazionale privato (LDIP).

La Banca fa parte del Gruppo Banca Generali e pertanto è compresa nel perimetro di vigilanza consolidata esercitata dalle autorità italiane competenti.

Per maggiori informazioni sulla Banca, si rinvia ai documenti informativi, che il Cliente dichiara di avere ricevuto e i cui aggiornamenti sono messi a disposizione sul sito Internet della Banca.

1.2. Outsourcing di attività e servizi

La Banca si riserva la facoltà, a propria discrezione, di delegare, in tutto o in parte, la prestazione di alcune attività e servizi a società del Gruppo e a terzi, sia in Svizzera sia all'estero. In particolare, la Banca potrebbe affidare a fornitori esterni la prestazione di servizi specializzati per quanto attiene soprattutto al supporto informatico, oltre all'archiviazione dei dati, alla stampa e all'invio di documenti bancari, nonché al traffico pagamenti e alle operazioni sui titoli.

Il processo di esternalizzazione di attività e servizi avviene nel rispetto della legge svizzera applicabile alla Banca.

Ciò premesso, il Cliente prende atto che dati relativi alla sua persona e al suo rapporto d'affari con la Banca possono essere trasmessi e resi accessibili a questi prestatori esterni che prenderanno, così come la Banca, per legge o per contratto, tutte le misure atte ad assicurare il rispetto delle esigenze relative al segreto professionale e all'obbligo di riservatezza e in base alle disposizioni relative alla protezione dei dati. Se un fornitore di servizi è residente all'estero, la Banca cercherà di limitare la trasmissione a solo quei dati che non permettono in alcun modo di risalire all'identità del Cliente.

Il Cliente prende atto del fatto che all'estero i dati non sono protetti dal diritto svizzero e di conseguenza del fatto che un'autorità giudiziaria o altra autorità estera, possa richiedere la consegna o di accedere a dati in virtù della propria normativa nazionale.

In caso di outsourcing all'estero, il Cliente riceverà le dovute informazioni da parte della Banca.

1.3. Continuità dell'operatività

La Banca assume le misure utili per assicurare la continuità della propria operatività.

Nonostante ciò, possono verificarsi sospensioni temporanee dell'operatività per:

- ragioni tecniche (ad esempio problemi relativi ai sistemi IT) o organizzative, interne o esterne alla Banca;
- cause di forza maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi, pandemie, incendi) per far fronte alle quali la Banca dispone di un piano di continuità operativa, la cui applicazione può tuttavia richiedere un certo lasso di tempo;
- criticità derivanti da problemi tecnici e operativi delle controparti con le quali la Banca è in relazioni di affari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, banche corrispondenti, brokers, borse o altre).

Il Cliente solleva la Banca da ogni responsabilità per l'imperfezione o il mancato adempimento dei suoi obblighi dovuto alle situazioni descritte sopra e in tali ipotesi gli eventuali danni sono sopportati dal Cliente, posto che la Banca deve provare di aver adottato la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività svolta.

1.4. Conflitti di interesse

La Banca prende tutte le misure appropriate per prevenire conflitti d'interesse con il Cliente. Se un conflitto non può essere evitato, ne informa il Cliente conformemente alle esigenze legali svizzere.

La politica della Banca con riguardo ai conflitti d'interesse è descritta in un documento specifico messo a disposizione del Cliente.

2. SITUAZIONE DEL CLIENTE

2.1. Capacità

La Banca presume che il Cliente, i suoi rappresentanti, procuratori e/o altri soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto dispongano della capacità giuridica e della capacità di agire. Il Cliente prende atto e accetta questa presunzione.

Il Cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Banca in merito (i) alla sua eventuale incapacità civile e (ii) all'eventuale incapacità civile dei suoi procuratori o di altri soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto.

Se il Cliente viene meno a tale obbligo, è tenuto a farsi carico del danno che ne deriva, salvo violazioni dell'usuale diligenza negli affari da parte della Banca.

¹La presenza del numero di relazione bancaria non dà luogo al perfezionamento del contratto

²Nel presente documento, il concetto di "Cliente" non fa distinzione di genere.

2.2. Validità delle firme depositate

Nei confronti della Banca sono valide, fino alla ricezione di revoca scritta o di istruzioni difformi, le firme depositate presso la Banca stessa senza che essa debba tenere conto, per le persone giuridiche, delle risultanze del Registro di Commercio o di altre pubblicazioni. In assenza di pattuizioni specifiche, in caso di conti congiunti con diritto di impartire individualmente istruzioni alla Banca (c.d. conti "e/o"), la Banca si considera liberata dai propri obblighi eseguendo l'ordine di uno solo dei contitolari anche in caso di premorienza di uno degli altri. I beni trasferiti a favore di uno dei contitolari sono accreditati sul conto congiunto, salvo istruzioni contrarie o l'esistenza di un conto personale individuale del contitolare.

2.3. Verifica della legittimazione

La Banca è tenuta a verificare con l'usuale diligenza la firma e la legittimazione del Cliente e dei suoi procuratori, senza essere tuttavia obbligata ad effettuare verifiche ulteriori rispetto ad una normale identificazione tramite raffronto della firma con lo specimen di firma depositato presso la Banca stessa. Se la Banca viola questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. La responsabilità della Banca è esclusa solo in caso di (i) dolo o colpa grave del Cliente, (ii) forza maggiore e (iii) ove sia provato che la Banca abbia agito con la diligenza professionale richiestale dalla natura dell'attività svolta.

Il Cliente si impegna a conservare la propria documentazione bancaria e ad avvisare immediatamente la Banca per iscritto del furto o della perdita di un documento d'identità o del verificarsi di altri eventi che potrebbero comportare il rischio di abusi e di truffe, in particolare l'intrusione illegale nella propria posta elettronica. In tal senso, la Banca è abilitata a dar seguito ad istruzioni che giungono da un indirizzo e-mail del Cliente indicato alla Banca quale modo di comunicazione vincolante, riservandosi il diritto, senza esserne obbligata di fare le opportune verifiche. Il Cliente assume pertanto ed interamente il rischio di un hackeraggio del suo indirizzo e di un altro utilizzo abusivo dello stesso.

Per maggiori dettagli si rinvia al documento "Autorizzazione per l'utilizzo di e-mail".

2.4. Obblighi di comunicazione dei dati

Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca in forma completa e corretta le proprie informazioni personali, quelle dei suoi procuratori e rappresentanti e di altre persone rilevanti (ad es. aventi diritto economico, detentori di controllo etc.) i cui dati devono essere registrati dalla Banca. Tali informazioni includono il nome, cognome, nazionalità, domicilio o sede sociale, indirizzo di contatto e di corrispondenza, domicilio fiscale e, nella misura in cui risulti pertinente per i servizi forniti dalla Banca, informazioni sulla sua situazione finanziaria, patrimoniale e professionale. Il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in caso di cambiamenti di tali informazioni.

La Banca non è responsabile di eventuali danni che il Cliente dovesse subire a causa di informazioni non più attuali, incomplete o non corrette.

2.5. Profilatura dei dati del Cliente

La Banca è autorizzata a memorizzare, elaborare e utilizzare i dati del Cliente, i dati accessibili pubblicamente sul Cliente e i dati che terzi dispongono sul Cliente e a creare, sulla base di essi, un profilo del Cliente. Salvo che il Cliente non abbia rilasciato il proprio consenso scritto al trattamento dei propri dati personali per finalità diverse, il profilo del Cliente sarà utilizzato dalla Banca ai soli fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La medesima autorizzazione vale per i dati sui procuratori e su tutte le altre persone aventi un ruolo sul conto; l'onere di informarli in merito è a carico del Cliente.

Il Cliente è informato sui suoi diritti riferiti alla gestione dei dati personali a norma delle leggi svizzere, tramite l'informativa specificamente messa a sua disposizione al momento della sottoscrizione del rapporto contrattuale.

2.6. Rispetto delle disposizioni legali – Fiscalità

Il Cliente, nell'ambito della relazione d'affari con la Banca, è responsabile dell'osservanza delle disposizioni legali e regolamentari a lui applicabili, nonché di assicurare la conformità fiscale del conto e della sua operatività rispetto agli obblighi fiscali in vigore nel paese in cui egli risiede o ha domicilio e/o, in generale, nei paesi in cui i suoi avere sono situati che incombono al Cliente stesso o a terzi (aventi diritto economico).

I danni, i costi e le spese derivanti dall'inadempimento delle dette disposizioni legali o regolamentari applicabili gravano esclusivamente sul Cliente, ove non siano dovuti a dolo o colpa grave della Banca. In tale ipotesi, il Cliente è altresì tenuto a tenere indenne la Banca da eventuali pretese avanzate da terzi e/o a risarcire ogni e qualsiasi pregiudizio economico derivante da un suo inadempimento. La Banca può richiedere al Cliente l'evidenza della sua compliance fiscale. In caso di inadempienza del Cliente entro i termini prestabiliti, la Banca si riserva la facoltà di interrompere le relazioni d'affari nelle modalità considerate opportune a seconda delle circostanze. Il Cliente prende atto che la Banca è tenuta, secondo gli accordi stipulati dalla Svizzera con Stati Terzi e che si basano su domande singole o raggruppate oppure su uno standard internazionale riconosciuto quale lo scambio automatico di informazioni, a trasmettere informazioni relative alla relazione d'affari intrattenuta con la Banca alle competenti autorità svizzere e/o estere fiscali.

2.7. Averî non rivendicati e irreperibilità

Per evitare la presenza di valori patrimoniali non rivendicati ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e relativa Ordinanza (OBCR), nonché giusta le indicazioni di cui alla Direttiva specifica della FINMA (Direttiva Narilo, n. 2017/01), in materia, ogni modifica dell'indirizzo o del nome o di qualsiasi altro dato identificativo rilevante del Cliente deve essere immediatamente comunicato alla Banca per iscritto.

In caso d'assenza prolungata, il Cliente dovrebbe inoltre comunicare alla Banca un recapito per l'invio delle comunicazioni. Inoltre, il Cliente autorizza la Banca a compiere qualsiasi azione che la medesima ritenga necessaria per rintracciare il Cliente o i suoi procuratori non appena si rende conto che le comunicazioni della Banca da tempo non pervengono più al Cliente.

La Banca, dal canto suo, utilizza l'usuale diligenza nel tutelare i diritti dei propri Clienti anche in caso di averî senza notizie e in tale contesto può derogare alle disposizioni contrattuali solo nel presunto interesse del Cliente stesso. Il Cliente dichiara di essere stato informato: (i) sull'utilità di prendere le misure idonee (ad esempio nomina di un procuratore, informativa su cambiamenti di indirizzo)

per evitare che il conto non venga rivendicato; (ii) sulla comunicazione dei suoi dati alle autorità competenti nel caso di conto non rivendicato; (iii) sul fatto che gli averi non rivendicati possono dover essere devoluti a enti pubblici.

3. GENERALITÀ SULLA RELAZIONE D’AFFARI TRA IL CLIENTE E LA BANCA

3.1. Avvio della relazione d’affari

La relazione d’affari tra il Cliente e la Banca si considera instaurata al momento in cui i conti/depositi sono dichiarati operativi senza riserve da parte della Banca ossia quando la movimentazione del conto/deposito in entrata e in uscita è resa possibile dalla Banca.

Tale situazione è condizionata dall’adempimento dei vigenti obblighi di natura legale e regolamentare.

La Banca ha la facoltà di interrompere in ogni momento e senza motivazione, le trattative per l’apertura di una relazione d’affari. In caso di invio di fondi a favore del conto prima che la Banca ne accetti la libera movimentazione, la stessa può decidere, a sua unica discrezione, di ritornare i fondi alla banca corrispondente, con conseguente addebito di costi e spese, o di sospenderne l’accredito, senza che ne derivi alcuna responsabilità a suo carico.

3.2. Comunicazioni tra le parti

La Banca concorda con il Cliente la modalità di trasmissione delle comunicazioni concernenti il rapporto contrattuale e meglio relativamente alla relazione d’affari (via posta, via posta elettronica, via e-banking (secure mail), per telefono e/o per video-conferenza). Le comunicazioni della Banca al Cliente sono considerate come validamente avvenute se fatte pervenire a norma della modalità convenuta e, in ogni caso, se spedite all’ultimo recapito postale o elettronico indicato dal Cliente. Si presume che la data d’invio sia quella figurante sulle copie o sulla lista di spedizione della Banca e, per le comunicazioni tramite telefono o video-conferenza, la data del loro avvenimento. In caso di urgenza, la Banca può avvalersi di altri recapiti, anche quelli dei procuratori. In questo ultimo caso, esse sono considerate come validamente avvenute al momento del loro invio.

Le comunicazioni del Cliente alla Banca devono avvenire conformemente a quanto pattuito. Esse si considerano validamente avvenute al momento della loro ricezione o del loro scarico. Per tutte le istruzioni date dal Cliente segnatamente attraverso la posta elettronica, la Banca si riserva il diritto, secondo il suo libero apprezzamento, di differire la sua esecuzione, sino a ricezione di una conferma, che permetta di confermare l’identità di chi ha dato l’ordine.

La Banca può accettare comunicazioni che non seguano le modalità concordate, ma si riserva di non darvi seguito. La Banca effettua la comunicazione periodica dovuta al Cliente mediante invio o consegna del rendiconto relativo allo svolgimento del rapporto.

La Banca, di principio, invia la rendicontazione con periodicità annuale, fermo restando la facoltà del Cliente di chiedere una diversa periodicità attraverso il contratto di apertura conto, oppure attraverso un’istruzione scritta a rapporto contrattuale in corso.

In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche della Banca alla Clientela si intendono approvati decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Il Cliente adotterà le misure necessarie in suo potere al fine di limitare il danno. Fermo quanto sopra detto, la Banca è autorizzata a contattare il Cliente in ogni momento per iscritto, telefonicamente nonché secondo le modalità da quest’ultimo indicate, qualora ritenga, a suo esclusivo giudizio, che le circostanze lo impongano (p. es. in caso di rischi di frode o altri abusi, modifiche legislative, misure adottate o paventate da autorità, borse o altri enti, ecc.). In assenza di opposizione scritta da parte del Cliente entro i termini previsti all’art. 10.1, i rendiconti (estratti conto e/o di deposito) nonché le comunicazioni della Banca, si intendono approvati.

La Banca consiglia inoltre al Cliente di proteggere adeguatamente i propri dispositivi e il software contro gli attacchi elettronici e l’utilizzo da parte di terze persone non autorizzate. La Banca consiglia altresì di non inviare informazioni, istruzioni e dati rilevanti ai fini contabili aventi carattere sensibile e urgente mediante messaggi di posta elettronica non criptata o canali di comunicazione elettronica non protetti, bensì utilizzando canali appositamente predisposti dalla Banca (ad es. l’e-banking o il telefono) e di verificare immediatamente le transazioni eseguite. Contattando la Banca via posta elettronica oppure fornendo alla Banca il proprio indirizzo di posta elettronica, il Cliente dichiara il proprio consenso a essere contattato dalla Banca tramite il medesimo canale, fermo restando la sottoscrizione da parte del Cliente del documento “Autorizzazione per l’utilizzo di e-mail”.

3.3. Diligenza della Banca nella gestione delle comunicazioni del Cliente

La Banca è tenuta ad applicare l’usuale diligenza negli affari nella gestione delle comunicazioni via posta, telefono, e-mail, internet e altri mezzi di trasmissione. In caso di violazione di questo obbligo, la Banca risponde dei danni che ne derivano. La Banca non risponde, segnatamente a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che dovessero derivare al Cliente, per la mancata trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni e per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/ esecuzione di ordini ed istruzioni dovuti a casi di forza maggiore e/o caso fortuito, ovunque si verificano, per eventi o atti dovuti a circostanze alla Banca non imputabili e comunque fuori dal suo controllo, quali a titolo esemplificativo, interruzione di servizi operati o forniti da terzi, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento delle reti di telecomunicazione e telematiche, degli impianti telefonici, elettro-nici e/o dei servizi postali, controversie sindacali o scioperi. Con riguardo a Clienti diversi dai Clienti Consumatori, eventuali danni risultanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefono, telex, telefax, e-mail o ogni altro mezzo di trasmissione o di trasporto, in particolare in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie o ripetizioni di comunicazioni, sono a carico del Cliente (diverso dal Cliente Consumatore), ove non sia ravvisabile dolo o colpa grave della Banca. Rispetto ai Clienti Consumatori, la responsabilità della Banca è esclusa in caso di (i) dolo, colpa o negligenza del Cliente, (ii) forza maggiore e (iii) ove sia provato che la Banca abbia agito con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività svolta.

In particolare, si evidenzia come le comunicazioni via e-mail non criptate e gli altri canali di comunicazione elettronica non protetti non offrono sicurezza contro gli attacchi da parte di terzi non autorizzati e comportano pertanto rischi quali la mancanza di riservatezza, la manipolazione dei dati relativi al mittente o del contenuto, la contaminazione con virus. La Banca sconsiglia l’utilizzo di canali non protetti e non assume alcuna responsabilità per i dispositivi e il software del Cliente, come pure per eventuali frodi.

3.4. Obbligo del Cliente di prendere conoscenza delle comunicazioni della Banca

Il Cliente prende atto del suo obbligo di prendere conoscenza di tutte le comunicazioni della Banca e di reagire tempestivamente ed in ogni caso entro i termini indicati dalla Banca (art. 11.1 delle presenti Condizioni Generali). L'assenza di una reazione da parte del Cliente solleva la Banca da ogni responsabilità.

3.5. RegISTRAZIONI

Il Cliente accetta che tutte le sue comunicazioni con la Banca, siano esse scritte, audio o video, possano essere oggetto di una registrazione e/o memorizzazione senza che essa ne dia ulteriore informazione in via preventiva. Il Cliente acconsente a che le registrazioni, che appartengono alla Banca, siano utilizzate per l'adempimento di norme legislative e regolamentari, a scopi probatori, per il controllo della qualità. Il Cliente acconsente pure a che la Banca possa utilizzare queste registrazioni per preservare i suoi interessi, anche nei confronti del Cliente in procedimenti civili.

3.6. Rubriche

Il Cliente e la Banca possono convenire la creazione di rubriche all'interno del conto. Le rubriche possono essere espresse in valuta differente. Il conto presenta un saldo unico consolidato nella valuta di riferimento prescelta dal Cliente. La Banca può inoltre aprire di sua iniziativa rubriche in divise estere segnatamente in caso di accrediti in valuta diversa da quella del conto principale. In proposito, si rinvia all'art. 5.5 delle presenti Condizioni Generali.

4. DIRITTO DI RITENZIONE, COMPENSAZIONE E PEGNO

Per tutte le pretese risultanti dalle relazioni d'affari con il Cliente, la Banca ha un diritto di ritenzione, compensazione e pegno su tutti i valori patrimoniali (ivi compresi strumenti finanziari e valori mobiliari) che il Cliente ha in deposito presso la Banca, anche tramite relazioni congiunte, o che la Banca detiene per conto del Cliente presso di essa o presso terzi, indipendentemente dalla loro scadenza o valuta. Analoghi diritti a favore della Banca sussistono per i crediti, i prestiti accordati, gli impegni assunti per conto del Cliente, contro o senza garanzie, come pure per gli impegni derivanti da carte di ogni genere quali ad esempio carte di credito, di debito, pagamento, ecc. Tali diritti di ritenzione, compensazione e pegno si estendono non solo alle ragioni di credito in essere, ma anche a quelle potenziali e/o future (p.es. claw back).

Il diritto di ritenzione, compensazione e pegno si estende a tutte le pretese in connessione con il rapporto giuridico regolato dalle presenti Condizioni Generali, indipendentemente dalla loro natura, siano esse di natura delittuosa, risarcitoria per interessi positivi o negativi, per indebito arricchimento, come pure per tutte le pretese e i crediti derivanti da un diritto di rivalsa della Banca contro il Cliente e/o i crediti della Banca fondati su un obbligo di indennizzo del Cliente, in particolare in relazione a investimenti effettuati a titolo fiduciario per conto del Cliente e/o in base alle sue esplicite istruzioni.

Il diritto di ritenzione permette alla Banca di bloccare uscite di fondi o altre operazioni che possono diminuire il valore degli averi del Cliente presso la Banca in presenza di posizioni esigibili nei confronti del Cliente. La Banca non assume alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti all'esercizio del diritto di ritenzione.

La Banca ha inoltre il diritto di compensare tra di loro i conti del Cliente presso la Banca, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla valuta. Conformemente alle disposizioni di legge, i diritti di compensazione sono ammessi anche in caso di contestazione delle pretese.

In caso di mora del Cliente, la Banca ne darà comunicazione al Cliente stesso, informandolo che in caso di mancato adempimento della propria obbligazione, la Banca potrà, a sua scelta, realizzare i valori patrimoniali oggetto di pegno in via di esecuzione o tramite vendita a trattativa privata. In caso di strumenti finanziari, valori mobiliari o altri titoli, la Banca potrà realizzarli senza ulteriori formalità al loro valore di borsa o a un altro valore oggettivo determinato al momento del realizzo con la diligenza in uso negli affari.

Il diritto di ritenzione, compensazione e pegno si estende anche alle perdite e alle spese che la Banca subisce a ragione dell'operatività del conto o della situazione personale del Cliente.

5. OPERATIVITÀ SUI CONTI

5.1. Giorni festivi

La Banca segue il calendario svizzero del Cantone della sua sede (Ticino), definito in applicazione delle leggi applicabili o delle decisioni delle associazioni di categoria delle banche. Di conseguenza la Banca potrebbe non essere in grado di eseguire gli ordini di pagamento e le operazioni sul conto durante i giorni festivi ufficiali. Inoltre, la Banca può considerare taluni giorni speciali come non lavorativi. Essa ne dà informazione al Cliente attraverso il suo sito Internet. In tutte le relazioni d'affari con la Banca, il sabato è parificato ad un giorno festivo ufficiale.

5.2. Generalità sull'esecuzione degli ordini di pagamento

La Banca si impegna ad eseguire gli ordini di pagamento adottando la diligenza richiesta, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. Il Cliente è tenuto ad informarsi preventivamente presso la Banca sugli orari di accettazione degli ordini di pagamento e/o sui tempi tecnici necessari per l'esecuzione degli stessi da parte della Banca. Di norma, se il Cliente impartisce un ordine di pagamento dopo il relativo orario di chiusura per le accettazioni degli ordini o con un preavviso insufficiente, l'ordine viene eseguito il primo giorno lavorativo successivo per la Banca (nel luogo dove è registrata la relazione bancaria interessata), e secondo i tempi dettati dall'usuale corso degli affari.

Se il Cliente impartisce uno o più ordini di pagamento il cui ammontare supera gli averi a disposizione oppure il limite di credito a lui concesso, la Banca ha il diritto di decidere, a proprio esclusivo giudizio, se eseguire totalmente o parzialmente i singoli ordini di pagamento e ciò a prescindere dalla data o dal momento della loro ricezione. In caso di pluralità di conti e in assenza di indicazioni specifiche del Cliente, la Banca addebita o accredita l'importo sul conto di sua scelta.

Qualora un'esecuzione carente, tardiva o mancata di un ordine di pagamento dovesse cagionare un danno, la Banca rispetto ai Clienti diversi dal Cliente Consumatore risponde della perdita degli interessi. In caso di ordini urgenti o che possono comportare danni che esulano dalla semplice perdita di interessi, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente la Banca in merito a tale circostanza e alle possibili conseguenze di danno (in ogni caso 1 giorno prima della data di esecuzione richiesta dal Cliente). Se il Cliente non rispetta tale obbligo, la Banca risponde solo della perdita di interessi in caso di carente, ritardata o mancata esecuzione degli ordini di pagamento e il Cliente che non sia un Cliente Consumatore ne sosterrà integralmente il danno, ove non sia ravvisabile dolo o colpa grave della Banca.

Rispetto ai Clienti Consumatori, la responsabilità della Banca è esclusa in caso di (i) dolo, colpa o negligenza del Cliente, (ii) forza maggiore e (iii) ove sia provato che la Banca abbia agito con la diligenza richiestale dalla natura dell'attività svolta dalla Banca.

Qualora la Banca fosse incaricata dell'esecuzione diretta di ordini di borsa, non sarà ritenuta responsabile per le perdite subite a causa delle fluttuazioni del mercato di borsa dovute a ritardi nell'esecuzione. Così come, sempre nel caso in cui la Banca fosse incaricata dell'esecuzione diretta di ordini di borsa, nell'ipotesi in cui l'accesso alle sedi di esecuzione non fosse possibile a causa di anomalie tecniche, operative o per cause di forza maggiore, oppure per limitazioni o sospensione delle negoziazioni o in altre situazioni straordinarie, la Banca non garantirà l'esecuzione tempestiva degli ordini e/o il rispetto della Policy di Best Execution.

5.3. Accrediti ed altre operazioni in entrata

La Banca processa gli accrediti e le altre operazioni in entrata (ad esempio i trasferimenti titoli) unicamente se le informazioni contenute nelle istruzioni di pagamento sono complete e se le stesse indicano l'ordinante. In assenza di tali indicazioni, la Banca può, a dipendenza delle circostanze e a sua libera discrezione, ritornare i fondi o i titoli al mittente o sospendere l'accredito in attesa di ricevere le informazioni mancanti. La Banca non ha un obbligo di informare il Cliente sull'operazione in sospeso e sulla misura decisa e non risponde del danno causato dal ritardo.

Il Cliente è informato che, in caso di contabilizzazione erronea di bonifici in entrata, la Banca si riserva il diritto di procedere senza indugio alla cancellazione dell'accredito senza doverlo informare e/o ottenere il suo consenso.

5.4. Bonifici ed altre operazioni in uscita – completezza dei dati

Il Cliente prende atto che la Banca esegue i bonifici in uscita e le altre operazioni in uscita (ad esempio i trasferimenti titoli) unicamente in presenza di tutti i dati necessari sul beneficiario. Il Cliente prende atto che tali ordini possono essere bloccati o sospesi da banche corrispondenti. I danni e i costi conseguenti a tali situazioni vengono sopportati esclusivamente dal Cliente. La Banca può assistere il Cliente nelle procedure di recupero senza tuttavia assumerne le spese. Il Cliente autorizza la Banca a fornire alla banca corrispondente che lo richieda informazioni sull'ordinante e i suoi aventi diritto economico al fine di permettere l'esecuzione del bonifico.

Il Cliente prende atto che le informazioni date sull'ordine di bonifico sono accessibili da parte di tutte le banche che intervengono nel processo di trasferimento.

5.5. Accrediti e addebiti di importi in valuta estera

Gli accrediti e gli addebiti di importi in valuta estera sono effettuati in franchi svizzeri, a meno che il Cliente abbia impartito tempestivamente (e in ogni caso con un preavviso di 2 giorni) alla Banca istruzioni contrarie o sia titolare di un conto nella corrispondente valuta estera. Se il Cliente non dispone di un conto in franchi svizzeri né di un conto nella corrispondente valuta estera, la Banca potrà accreditare o addebitare gli importi a propria discrezione su una rubrica in valuta estera del Cliente, che la Banca può attivare anche di sua sola iniziativa.

5.6. Limitazioni o rifiuto dei servizi

La Banca è libera di rifiutare di dare seguito a un ordine di pagamento del Cliente in grado di esporre la Banca a un rischio di credito non concordato formalmente (ad esempio in caso di vendita di titoli allo scoperto o di acquisto senza limiti di credito sufficienti) o che comporti la possibile violazione di normativa o di provvedimenti delle autorità nazionali o estere (ad esempio misure di embargo), come pure di normativa bancaria, di normativa antiriciclaggio, di normativa borsistica (ad esempio sospetto di insider trading), di autoregolamentazione o interna della Banca. In tali situazioni, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da eventuali ritardi causati dai necessari accertamenti ovvero da blocchi o dalla mancata esecuzione verificatisi a seguito di tali succitati impedimenti. In aggiunta, la Banca può bloccare la relazione di conto/deposito, limitare a certe soglie o rifiutare la consegna fisica di valori patrimoniali e di richiederne il trasferimento unicamente tramite bonifico bancario, respingere l'accettazione di valori patrimoniali o accrediti.

6. CONTI IN VALUTA ESTERA

La Banca investe la contropartita degli averi del Cliente in moneta estera a suo nome, ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente nella medesima moneta all'interno del paese d'emissione della stessa o al di fuori di questo. Il Cliente prenderà a suo carico, in proporzione alla sua quota parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero incidere sull'insieme degli attivi della Banca nel paese di emissione della moneta estera.

Il Cliente può disporre degli averi espressi in valuta estera unicamente per bonifico bancario o per conversione in franchi svizzeri.

Tutte le altre modalità di messa a disposizione degli averi (ad esempio assegno, prelevamento in contanti) soggiacciono al preventivo assenso della Banca. Resta riservato l'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali.

7. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI SERVIZI DI CUSTODIA E SUI SERVIZI FINANZIARI RESI DALLA BANCA

7.1. Obblighi informativi della Banca

La Banca adempie ai propri obblighi di informazione su sé stessa, sui propri servizi e prodotti tramite fogli informativi che essa mette a disposizione del Cliente, in particolare tramite il suo sito Internet.

7.2. Informazione sui rischi

L'acquisizione e la detenzione di strumenti finanziari implica l'accettazione di rischi importanti da parte del Cliente. La Banca informa il Cliente sui rischi generali degli strumenti finanziari tramite la consegna dell'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" pubblicato dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB). Firmando le presenti Condizioni Generali, il Cliente attesta di aver ricevuto l'opuscolo e di essere pertanto stato informato sui rischi connessi a operazioni su strumenti finanziari.

7.3. Servizio di custodia

La Banca offre al Cliente il servizio di custodia per gli strumenti finanziari e altri valori da esso depositati. Il servizio di custodia è disciplinato in modo più specifico dal Regolamento di deposito al quale si rinvia.

7.4. Delivery versus payment (DVP)

Il Cliente può utilizzare il suo conto e il deposito per operazioni DVP da lui stesso generate o generate dai suoi procuratori. La Banca non si assume alcuna responsabilità rispetto all'esecuzione dell'operazione salvo in caso di colpa grave o di dolo nell'eseguire l'ordine di pagamento o di consegna.

7.5. Servizio di esecuzione ordini ("Execution Only")

Il Cliente è informato e accetta che il servizio di esecuzione di ordini è da considerarsi quale servizio a sé stante rispetto ad una eventuale attività di consulenza. Se la Banca fornisce una consulenza, ciò avviene sulla base di un mandato di consulenza generale o sulla base di un mandato di consulenza transazionale retto dall'art. 7.6. delle presenti Condizioni Generali, ma non sulla base del mandato di esecuzione. In assenza di uno dei due mandati di consulenza, la Banca non darà alcuna raccomandazione di investimento. Se, nel contesto del servizio di mera esecuzione di ordini, il Cliente dovesse scambiare opinioni con la Banca su mercati o su singoli titoli, il Cliente prende atto ed accetta che si tratterebbe di un semplice scambio di opinioni non vincolante per la Banca e che il parere espresso dal collaboratore della Banca non è una raccomandazione di investimento né una consulenza ai sensi della legge. Il Cliente prende inoltre atto che, rispetto all'esecuzione di ordini, la Banca non esegue alcuna verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza. Ne consegue che il servizio di mera esecuzione di ordini presuppone che il Cliente sia in possesso delle dovute conoscenze in materia finanziaria.

7.6. Servizio di consulenza transazionale

Il Cliente che instaura una relazione d'affari con la Banca senza concludere un mandato scritto di gestione patrimoniale o un mandato di consulenza che tiene conto dell'intero portafoglio è tenuto a scegliere se intrattenere una relazione di mera esecuzione di ordini senza alcuna consulenza oppure se accedere ad un mandato di consulenza per operazioni specifiche senza tener conto dell'intero portafoglio (di seguito, mandato di consulenza ad hoc).

La richiesta del Cliente di avviare una relazione di consulenza ad hoc può avvenire in una qualsiasi delle forme prescritte dal diritto civile svizzero. In particolare può avvenire su richiesta verbale del Cliente. Manifestando tale richiesta, il Cliente prende atto ed accetta che il mandato di consulenza ad hoc, richiesto, è retto dal presente articolo delle Condizioni generali.

Il mandato si riferisce unicamente al conto oggetto della consulenza.

Conformemente alla Legge federale sui servizi finanziari, la consulenza di investimento ad hoc si riferisce unicamente ad opportunità di investimento specifiche senza che la Banca debba identificare e tener conto della strategia d'investimento del Cliente e della sua capacità oggettiva o soggettiva di prendere dei rischi. La Banca è unicamente tenuta a identificare le esperienze e le conoscenze del Cliente con riferimento alle categorie di strumenti finanziari e, quindi, a raccomandare solo strumenti finanziari in relazione ai quali il Cliente dispone di dovute conoscenze. Più lo strumento è semplice (p.es. strumenti monetari o obbligazioni di buona qualità), meno sono elevate le esigenze in termini di esperienza e conoscenza.

Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca fornisce consulenza di acquisto o di vendita unicamente con riferimento a valori mobiliari seguiti dai suoi analisti. Non dovendo prendere in considerazione l'intero portafoglio, non spetta alla Banca tener conto della diversificazione degli investimenti al momento della raccomandazione. Gli ordini conferiti dal Cliente su sua iniziativa senza previa consulenza e gli investimenti che ne seguono non rientrano nel mandato di consulenza ad hoc, anche se sono eseguiti sul conto oggetto del mandato. Il Cliente è informato che il servizio di consulenza ad hoc diventa operativo solo previa compilazione del documento "Investor Protection", che il Cliente compila al fine di stabilire il livello di conoscenze e di esperienze per tipo di strumento finanziario. Dovendo essere tale documento adattato a seconda dell'evoluzione delle conoscenze e delle esperienze del Cliente, spetta a quest'ultimo informare e aggiornare in tal senso la Banca. La Banca ha la facoltà di adattare il documento di sua iniziativa se constatata una simile evoluzione. In tal caso, essa sottopone per approvazione il documento rivisto al Cliente; in assenza di obiezioni da parte del Cliente entro 30 giorni dalla notifica, il documento si intende approvato.

Il mandato di consulenza ad hoc è di durata indeterminata. La Banca può pertanto proporre di sua iniziativa al Cliente opportunità di investimento a sua discrezione fintanto che il contratto è in essere, senza che vi sia l'obbligo di formulare proposte di investimento. Le parti possono dare disdetta in ogni momento tramite comunicazione scritta trasmessa all'altra parte tramite uno dei canali di comunicazione scritta in uso con riferimento alla relazione d'affari intercorrente tra di esse.

La Banca non si assume alcuna responsabilità di risultato, conformemente alla natura di mandato della convenzione. La responsabilità della Banca è limitata a situazioni di dolo o di colpa grave. Il Cliente è inoltre reso attento del fatto che la raccomandazione fornita dalla Banca sulla base del mandato di consulenza ad hoc ha valenza unicamente al momento della sua trasmissione al Cliente.

L'ordine di investimento conferito dal Cliente con ritardo non è più considerato come la concretizzazione della raccomandazione della Banca e diventa un ordine conferito dietro iniziativa esclusiva del Cliente.

7.7. Assenza di consulenza fiscale, legale o contabile

Posto che la Banca non offre consulenza fiscale, legale o contabile, altre consulenze fornite dalla Banca nonché informazioni che la

stessa mette a disposizione dei propri Clienti non sono da intendersi come consulenze di tipo fiscale, legale o contabile. Il Cliente è invitato a confrontarsi con il proprio consulente fiscale, legale o contabile prima di prendere decisioni in merito ad investimenti o partecipare a strutture o transazioni. In particolar modo, il Cliente libera la Banca da qualsiasi responsabilità rispetto all'incidenza fiscale degli investimenti intrapresi, anche se consecutivi a un consiglio della Banca.

8. CONDIZIONI FINANZIARIE

8.1. Remunerazione

Per i servizi resi, la Banca percepisce interessi, commissioni o altre fonti di remunerazione (p.es. spread), indicate nel Tariffario della Banca ("tariffario") che si applica in assenza di convenzioni specifiche concluse tra la Banca e il Cliente. La Banca mette a disposizione del Cliente, su sua semplice richiesta, il tariffario, che può essere modificato unilateralmente dalla Banca in qualsiasi momento in particolare qualora si verificano cambiamenti nei mercati. La modifica viene comunicata preventivamente al Cliente per iscritto o in altra forma adeguata ed entra in vigore, con riserva di opposizione e relativo diritto di recesso dal relativo servizio da parte del Cliente tramite tempestiva disdetta, 30 giorni dopo la comunicazione. Accettando le presenti Condizioni Generali, il Cliente dichiara di accettare il tariffario.

8.2. Addebito di interessi, commissioni, spese e tasse

Gli interessi, le commissioni e le spese come pure le tasse e le imposte sono accreditate o addebitate periodicamente dalla Banca, senza necessità di preventivo consenso del Cliente.

Gli interessi sono calcolati sulla base dei tassi di riferimento prevalenti e delle consuetudini di mercato. La Banca si riserva il diritto di non remunerare la liquidità del Cliente o, in caso di condizioni di mercato particolari, di applicare interessi negativi.

8.3. Retrocessioni

8.3.1. Divieto di fornire e percepire retrocessioni

In conformità con il Codice delle obbligazioni, la Legge sui servizi finanziari e la giurisprudenza svizzera, la Banca è tenuta a fornire al Cliente indicazioni sull'importanza di eventuali retrocessioni o commissioni di collocamento che percepisce o può percepire nel contesto dell'esecuzione di un servizio finanziario. Il livello delle retrocessioni possibili varia fortemente da prodotto a prodotto e dalla composizione del deposito del Cliente.

Con riferimento alla fornitura di servizi finanziari (mandato di Gestione Patrimoniale e Mandato di Consulenza) e, in relazione agli averi e agli investimenti del Cliente, la Banca ha introdotto il divieto di versare a terzi (ad esempio gestori patrimoniali indipendenti) retrocessioni e, di percepire da terzi (ad esempio fondi di investimento e emittenti di prodotti strutturati), a titolo di compenso per servizi di strutturazione o consulenza su strumenti finanziari oppure sotto forma di retrocessioni, indennizzi, spese, commissioni, rimborsi, sconti, ribassi, indennità di distribuzione o altre prestazioni a meno che queste non siano riconosciute ai Clienti stessi.

8.3.2. Eccezioni

Per Clienti in execution only, la Banca può percepire retrocessioni a titolo di compenso. Dette retrocessioni costituiscono dei pagamenti unici o ricorrenti e si situano di norma nelle seguenti forchette:

Classe di prodotto	Categoria di prodotto	Fasce di oscillazione delle remunerazioni indirette (in percentuale del volume d'investimento su base annua)
Fondi d'investimento	Fondi del mercato monetario	da 0 a un massimo dello 0.5%
	Fondi obbligazionari/reddito fisso	da 0 a un massimo dell'1.0%
	Fondi azionari	da 0 a un massimo dell'1.5%
	Fondi misti/alternativi/altri	da 0 a un massimo del 2.0%
	Prodotti strutturati/certificati	da 0 a un massimo del 2.0%

È comunque possibile calcolare l'ammontare massimo dei benefici pecuniari ("retrocessioni") per ogni Cliente moltiplicando il valore della quota di patrimonio che si vuole investire in quella specifica categoria d'investimento per la relativa percentuale massima riferita alla categoria di strumento finanziario in questione.

Esempio:

Un Cliente sottoscrive un fondo azionario per un importo d'investimento di CHF 100.000. Per i fondi azionari, la tabella informativa sopra indicata, riporta una percentuale che va da un minimo di 0 a un massimo di 1.5% p.a. di benefici pecuniari ricorrenti.

Un investimento di CHF 100.000 in tale categoria di strumento finanziario può fruttare quindi alla Banca benefici pecuniari ricorrenti fino all'1.5% p.a., ovvero, fino a CHF 1'500 p.a. I benefici pecuniari sono già inclusi nel prezzo di negoziazione risp. nel rendimento netto indicato per uno strumento finanziario.

Ne consegue quindi che l'importo complessivo delle retrocessioni per Cliente si colloca in un intervallo compreso tra lo 0% e l'1.5% p.a. del patrimonio totale del Cliente.

Il Cliente conferma di essere stato dovutamente informato sulle retrocessioni percepite dalla Banca. Nella misura in cui le

retrocessioni potrebbero essere dovute al Cliente, egli rinuncia a riceverle ed acconsente che la Banca le conservi.

Il Cliente può richiedere una stima più precisa delle retrocessioni ricevute dalla Banca sull'arco di un anno. La Banca, per quanto le è possibile, è tenuta a fornire dettagli sufficienti per stimare tali retrocessioni.

Il Cliente che non formula una tale richiesta non può in seguito avvalersi del fatto che non era a conoscenza dell'ammontare esatto delle retrocessioni per contestare il fatto che abbia rinunciato al rimborso in conoscenza di causa.

La tematica concernente le retrocessioni nelle relazioni di gestione patrimoniale e di consulenza d'investimento è precisata nel contratto specifico.

9. DURATA DELLA RELAZIONE D'AFFARI

La relazione d'affari instaurata tra il Cliente e la Banca è conclusa a tempo indeterminato e non cessa con la perdita di capacità, il decesso o l'assoggettamento a procedure di insolvenza (fallimento, concordato, ecc.) del Cliente. Venuta a conoscenza di uno dei predetti eventi, la Banca potrà, secondo le circostanze e a sua discrezione, sospendere o rifiutare l'adempimento dei propri obblighi, nonché ogni ordine scritto o verbale del Cliente e in particolare sospendere le procure eventualmente in essere, come pure revocare contratti in essere.

In caso di fusione, scissione, trasformazione di società o ripresa di patrimonio di una delle parti, la relazione d'affari instaurata tra le parti continua a vincolare le stesse o i loro successori.

10. RECLAMI E DISDETTA DELLA RELAZIONE D'AFFARI

10.1. Reclami del Cliente

Eventuali reclami del Cliente per la carente o mancata esecuzione degli ordini o concernenti estratti conto/deposito o altre comunicazioni della Banca vanno inoltrati per iscritto immediatamente dopo la ricezione dell'avviso corrispondente, ma al più tardi entro il termine di 30 giorni dall'inoltro della comunicazione. Trascorso tale termine, gli estratti e gli avvisi si considerano approvati. Se il reclamo è tardivo, il Cliente perde ogni diritto al rimborso del danno.

Per la risoluzione di eventuali controversie con la Banca, il Cliente ha la facoltà di interpellare l'Ombudsman delle banche svizzere, organo di mediazione a cui la Banca è affiliata. Per ulteriori informazioni, si rinvia al foglio informativo specifico, che il Cliente dichiara di avere ricevuto e i cui aggiornamenti sono messi a disposizione sul sito Internet della Banca.

10.2. Disdetta della relazione d'affari

La Banca e il Cliente possono disdire con effetto immediato secondo le modalità di comunicazione pattuite le relazioni d'affari esistenti e annullare crediti accordati o utilizzati, salvo contrarie pattuizioni scritte. In caso di disdetta, l'operatività del conto è bloccata ad eccezione delle operazioni di chiusura (bonifici in uscita, operazioni di compensazione, disinvestimenti, oneri fiscali e amministrativi, etc.). Se il Cliente, dopo la scadenza di un congruo termine indicato dalla Banca, omette di indicare dove trasferire i valori patrimoniali e gli averi depositati presso la Banca, essa ha la facoltà di consegnare fisicamente tali valori o di liquidarli. La Banca può depositare con effetto liberatorio il ricavato e gli averi ancora disponibili del Cliente nel luogo stabilito dal giudice oppure farli recapitare, sotto forma di assegno, all'ultimo indirizzo noto del Cliente. Per le modalità di ritiro o di trasferimento degli averi valgono le limitazioni di cui all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali. Se, dopo la cessazione dei rapporti contrattuali, la Banca dovesse essere chiamata a rispondere nei confronti di terzi per posizioni da lei detenute per conto del Cliente (es. in caso di claw back), essa ha il diritto di rivalersi sul Cliente e/o di chiamarlo in causa malgrado la chiusura del conto. La Banca ha pure la facoltà di trattenere in tutto o in parte il saldo del conto allo scopo di fare fronte a dette pretese.

11. PROTEZIONE DEI DATI E SEGRETO BANCARIO

11.1. Protezione dei dati

BG (Suisse) Private Bank SA (di seguito la "Banca") è soggetta agli obblighi di segretezza previsti dalla legge in materia di protezione dei dati e di segreto bancario in relazione ai dati che riguardano la relazione d'affari con il Cliente.

La Banca implementa misure adeguate a salvaguardare la protezione dei dati e il rispetto del segreto bancario. Nondimeno il Cliente è informato che tali obblighi di segretezza non sono assoluti e che la Banca, in virtù di altre disposizioni legali o normative, può essere tenuta a trasmettere a soggetti od autorità terze svizzere o estere i dati del Cliente. Si segnalano in particolare i seguenti casi di trasmissione:

- Banche o altri soggetti implicati nei processi di pagamento, banche depositarie e sub-depositarie, banche corrispondenti, broker, borse, registri e emittenti ricevono direttamente tramite swift (art. 5.4 delle presenti Condizioni Generali) o su loro richiesta informazioni sul Cliente e sulle persone legate alla relazione d'affari;
- Autorità amministrative di vigilanza, civili e penali svizzere o estere (tramite rogatorie o in certi casi anche direttamente);
- Autorità fiscali svizzere e estere (tramite scambio di informazioni o rogatorie).

Informazioni personali possono pure essere trasmesse a terzi nell'ambito dell'outsourcing (art. 1.2 delle presenti Condizioni Generali).

Il Cliente autorizza la Banca a trasmettere tali informazioni ("dati del Cliente"), esonerandola dal rispetto del segreto bancario.

Il Cliente è pure informato del fatto che facente parte la Banca di un gruppo finanziario estero (Gruppo Banca Generali, di seguito il "Gruppo bancario"), le istanze di controllo del Gruppo (società di revisione esterna, revisore interno, compliance, risk management, etc.) possono richiedere accesso a documenti e dati confidenziali nell'espletamento dei loro controlli. Il Cliente prende atto e accetta questa situazione. Per approfondimenti in merito alla tematica sulla Privacy si rinvia al documento "Informazioni sull'utilizzo dei dati personali", distribuito ai nostri Clienti. Il Cliente, inoltre, libera la Banca dagli obblighi di segretezza se ciò è necessario ai fini della tutela di interessi legittimi della Banca o dei suoi dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio in caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altre iniziative, minacciate o avviate in Svizzera o all'estero contro la Banca o i suoi dipendenti (anche in qualità di parte terza) dal Cliente, per l'incasso di crediti della Banca verso il Cliente

³Il termine "Dati" comprende tutte le informazioni sull'esistenza e il contenuto della relazione Cliente, incluse informazioni di terzi quali i dati relativi all'avente diritto economico. In particolare, i Dati includono tutte le informazioni contenute nella documentazione di apertura del rapporto e «Know Your Customer» (KYC), i Dati relativi a valori patrimoniali e transazioni, nonché tutte le informazioni ottenute dal Cliente o basate su altre fonti.

in Svizzera o all'estero, per la garanzia o l'esercizio dei diritti della Banca nei confronti del Cliente e la realizzazione di garanzie del Cliente o di terzi, se costituite a garanzia di diritti verso il Cliente in Svizzera o all'estero.

La Banca è autorizzata inoltre a procurarsi presso terzi in Svizzera e all'estero, tutte le informazioni relative al Cliente necessarie alla relazione d'affari e a utilizzare tali dati entro i limiti del loro scopo e nel rispetto delle relative disposizioni legali. Ciò avviene in particolare, ma non solo, qualora la Banca, al fine di rispettare i propri obblighi legali in ambito di chiarimento ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio in vigore, è tenuta ad effettuare un'analisi approfondita sul Cliente, rivolgendosi ad ausiliari esterni specializzati nel settore.

11.2 Group Data Sharing

Il Cliente desidera avvalersi delle capacità e risorse globali del Gruppo Assicurazioni Generali (di seguito il "Gruppo assicurativo") e quindi permette a BG (Suisse) Private Bank SA di avere una gestione della relazione completa, efficiente e conforme ("Gestione della Relazione"). L'autorizzazione del Cliente al trattamento dei "Dati" è necessaria al predetto scopo e consente di fornire servizi coordinati ed efficienti, di esternalizzare determinati servizi e operazioni, nonché di ottemperare ai requisiti legali o regolamentari o di Compliance che potrebbero derivare dalla legge svizzera o estera.

Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Assicurazioni Generali") in qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo, di cui è parte il Gruppo bancario, attua politiche e procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione di informazioni all'interno del Gruppo assicurativo ai fini AML e la creazione di una base informativa comune che consenta a tutte le entità del Gruppo assicurativo di profilare la Clientela in modo omogeneo. Per ottemperare a tali requisiti normativi Assicurazioni Generali ha, tra le varie misure, creato un database centralizzato nel quale confluiscono tutti i dati ricevuti dalle società del Gruppo bancario. Le società del Gruppo bancario devono quindi inviare i dati relativi ai rapporti d'affari con i propri Clienti che rispondono a determinati criteri predefiniti.

Il Cliente è pure informato del fatto che la Banca fa parte di un gruppo finanziario estero (Gruppo Banca Generali, facente parte del Conglomerato Assicurazioni Generali, il Gruppo assicurativo), e che le istanze di controllo del Gruppo (società di revisione esterna, revisore interno, compliance, risk management, anti-financial crime, etc.) possono richiedere accesso – anche in via continuativa (es. profilo di rischio antiriciclaggio dei Clienti) – a documenti e dati confidenziali nell'espletamento dei loro controlli.

Il Cliente prende atto e accetta questa situazione.

Assicurazioni Generali, in qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo, implementa politiche e procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo ai fini dell'antiriciclaggio ed è tenuta a creare una base informativa comune che consenta a tutte le entità del Gruppo assicurativo di valutare i Clienti in modo coerente. I dati del Cliente da divulgare e condividere sul database centralizzato sono costituiti da dati di identificazione, i così detti CID (ad esempio, il nome, il cognome, il numero di passaporto) e da dati che, senz'altro, non porterebbero all'identificazione del Cliente (ad esempio, il Paese di residenza).

Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente esprime il proprio consenso e autorizza BG (Suisse) Private Bank SA a trattare i suoi dati ai fini della Gestione della Relazione, ad esternalizzare servizi e operazioni all'interno delle entità del Gruppo assicurativo in tutto il mondo e a fornitori di servizi terzi selezionati, nonché ad ottemperare ai requisiti legali o regolamentari o di Compliance applicabili al Gruppo assicurativo e alle sue partecipate.

In particolare, il Cliente accetta che:

- le entità del Gruppo assicurativo e i fornitori di servizi terzi mantengano un chiaro impegno per assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati;
- nonostante il trattamento dei dati e il coordinamento di determinati servizi, le entità del Gruppo assicurativo operino in modo indipendente una dall'altra e siano soggette alle leggi e ai regolamenti a esse applicabili;
- determinate entità del Gruppo assicurativo che ricevono dati possano esternalizzare parte degli incarichi, delle operazioni e dei servizi, che potrebbero includere il Trattamento dei dati, ad altre entità del gruppo e fornitori di servizi terzi;
- e riconosce che BG (Suisse) Private Bank SA non sarà responsabile di eventuali perdite o danni direttamente o indirettamente causati dal trattamento dei dati, fatto salvo il caso in cui tali perdite o danni siano la diretta conseguenza della violazione intenzionale del presente Consenso o di negligenza grave da parte della Banca.

Infine, il Cliente incarica e autorizza la Banca a comunicare i dati mediante telefono, e-mail e qualsiasi altro mezzo di trasmissione di dati a distanza, inclusa, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la trasmissione di dati elettronici.

Egli assicura di aver ottenuto tutti i consensi e le approvazioni necessarie alla Banca per il trattamento dei dati personali di terzi.

Il presente Consenso non restringe né limita in alcun modo il campo di eventuali altri consensi e/o autorizzazioni che potrebbero essere stati forniti dal Cliente e che potrebbero già prevedere l'assenso per livelli di divulgazione delle informazioni uguali o analoghi a quelli previsti dal presente. Il presente Consenso rimarrà valido fino a quando la Banca avrà ricevuto esplicita revoca scritta. La revoca verrà elaborata senza ingiustificato ritardo. I Dati elaborati prima che la revoca abbia efficacia non saranno interessati dalla revoca e rimarranno presso le entità del Gruppo Assicurazioni Generali o i fornitori di servizi terzi ai quali erano stati trasmessi.

Qualora una parte del presente Consenso dovesse risultare nulla, inefficace o irrealizzabile, le restanti parti del Consenso continueranno ad avere validità legale."

12. CLAUSOLE FINALI

12.1. Lingua

Le Condizioni Generali e gli altri documenti contrattuali di base sono redatti in italiano e in inglese. In caso di divergenze, fa fede il testo in lingua italiana.

12.2. Modifiche alle Condizioni Generali

La Banca si riserva di modificare le Condizioni Generali in qualsiasi momento. Le modifiche sono comunicate al Cliente per iscritto nelle modalità di comunicazione convenute. In mancanza di contestazione formalizzata per iscritto dal Cliente entro 30 giorni a decorrere dalla data della relativa comunicazione o, in mancanza, da quella contenuta sulle distinte di invio, le modifiche si intenderanno come approvate.

12.3. Diritto applicabile e Foro competente

Qualsiasi rapporto giuridico del Cliente con la Banca è soggetto in via esclusiva al diritto svizzero. Luogo di adempimento e Foro giudiziario esclusivo per ogni genere di procedura, nonché luogo di esecuzione per Clienti domiciliati all'estero e in Svizzera è LUGANO, Svizzera.

La Banca si riserva il diritto di avviare procedimenti presso il tribunale del domicilio del Cliente o davanti a qualsiasi altro tribunale competente, nel qual caso rimarrà applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Rimangono in ogni caso riservati i fori imperativi previsti dalla legge.

Letto, compreso ed approvato

Data

Luogo

Firma del CLIENTE



PROTOCOLLO DI ACCERTAMENTO (spazio riservato per uso interno della Banca)

Firma e timbro consulente:

Firmato in presenza

Data:

Firmato per corrispondenza

Consulente responsabile (user-id):

